

050 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 (Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 50 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Art. 50 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (1)

1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, ~~ma i termini sono ridotti della metà~~. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.
6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

050 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 (Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 7 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

9. All'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «, ma i termini sono ridotti della metà» sono soppresse.

Precedente formulazione |green

Art. 50 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.

5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione

050 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 (Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della metà. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.

6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il decreto della corte d'appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15.

Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d'appello.

----- Aggiornamento

050 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 (Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145), ha dichiarato, "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare, nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile".

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 20 luglio 1999 n. 328 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1999 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore"

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - iniziativa - ricorso del creditore - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5312 del 27/02/2020 \(Rv. 657229 - 01\)](#)

Dichiarazione di fallimento - Sussistenza del credito - Necessità - Accertamento negativo - Conseguenze. In tema di dichiarazione di fallimento, la nuova formulazione dell'art. 6 l.fall. esclude l'iniziativa d'ufficio del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa pronunciarsi nel

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3022 del 10/02/2020 \(Rv. 657053 - 01\)](#)

Sentenza dichiarativa di fallimento - Ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione nel termine - Conseguenze - Inefficacia della sentenza di fallimento. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento -

050 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 (Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - rigetto dell'istanza di fallimento - reclami - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 30202 del 20/11/2019 \(Rv. 656270 - 01\)](#)

Rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento - Reclamo alla Corte d'appello - Decreto di accoglimento ex art. 22, comma 4, l.fall. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento. Il decreto della Corte d'appello di rimessione degli atti al Tribunale, in accoglimento del

[050 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 \(Art. 22 \(Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 50 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - rigetto dell'istanza di fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16411 del 21/06/2018 \(Rv. 649645 - 01\)](#)

Attitudine al giudicato - Esclusione - Efficacia - Mera preclusione di fatto - Conseguenze - Reiterabilità dell'istanza di fallimento - Configurabilità. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - rigetto dell'istanza di fallimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5069 del 28/02/2017 \(Rv. 644455 - 02\)](#)

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Decreto di rigetto - Giudicato preclusivo - Esclusione - Fondamento - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione. Il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento - al pari di quello confermativo del rigetto in sede di reclamo

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - revoca del fallimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17191 del 29/07/2014 \(Rv. 632550 - 01\)](#)

Cessazione degli effetti della sentenza di fallimento - Presupposto - Passaggio in giudicato della decisione di accoglimento del reclamo ex art. 18 legge fall. - Conseguenze in caso di quest'ultima. La sentenza dichiarativa di fallimento è inefficace solo a seguito del passaggio in giudicato

050 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 (Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

REGOLAZIONE DELLA INSOLVENZA